

Regolamento per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e normativa di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 90 comma 24 della Legge 289/2002 "L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive".

2. Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto disposto dalla Legge Regionale Toscana n.21 del 2015 recante "Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico – motorie – ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi," le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi di rilievo comunale e sovracomunale, come meglio definiti dall'art. 3 comma 1 lettera a).

3. Non sono considerati ai fini del presente regolamento gli spazi sportivi di base aventi una struttura limitata e rilevanza sociale correlata principalmente al contesto territoriale ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera c. Detti spazi possono eventualmente essere assegnati gratuitamente ai sensi del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere oppure possono essere assoggettati a tariffa determinata con deliberazione di Giunta comunale, in attuazione del regolamento per la concessione temporanea in uso di strutture e immobili comunali approvato.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune di Santa Luce ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori, quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento della qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l'educazione dell'individuo, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità. Promuove l'attività fisico-motoria e la pratica sportiva quali momenti formativi ed occasioni di incontro e di espressione della persona, assicurando l'accesso agli impianti comunali e collabora con le associazioni e le società sportive per garantire l'educazione motoria in ogni fascia d'età

2. Con il presente Regolamento l'Amministrazione Comunale intende pertanto favorire l'attività giovanile, l'aggregazione sportiva e l'integrazione dei cittadini, l'accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, di abilità, di condizione sociale nonché promuovere l'associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti ad esso preposti (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali) affidando, in via preferenziale, a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto dei principi di imparzialità, territorialità, progettualità ed economicità.

3. Le Associazioni o enti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel rispetto e valorizzazione del libero accesso agli impianti.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

a) per impianto sportivo di rilievo comunale o sovracomunale, la struttura, articolata e complessa, destinata alla pratica di una o più attività sportive e destinata al soddisfacimento delle esigenze sportive di livello cittadino o anche di ambito sovraterritoriale. L'impianto è composto dalle seguenti parti funzionali:

- Spazi per attività sportiva (campi da calcio e di calcetto, campi da tennis, piste, relativi percorsi, ecc.);

- Servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, deposito attrezzi, uffici amministrativi, parcheggi e relativi percorsi, ecc.)

- Impianti tecnici (riscaldamento, impianto elettrico, illuminazione, emergenza ecc.);
- Spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, posto di pronto soccorso, parcheggi e relativi percorsi, ecc.).
- b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, didattico o rieducativo;
- c) per attività agonistica, l'attività sportiva praticata continuativamente dagli affiliati in forme organizzate dalle Federazioni e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI finalizzata al risultato sportivo;
- d) per attività amatoriale, l'attività sportiva con finalità ricreative e di benessere;
- e) per attività didattica si intende l'insegnamento della disciplina sportiva con istruttore fino all'apprendimento delle nozioni di base;
- f) per attività dilettantistica, l'attività anche a livello agonistico svolta con atleti non professionisti.
- g) per concessione in gestione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione concede a terzi l'intera gestione dell'impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste ed autorizzate;
- h) per concessionario, colui che gestisce l'impianto ed è responsabile del controllo sul regolare svolgimento delle attività effettuate e del mantenimento dell'efficienza delle strutture assegnate. In qualità di gestore dell'impianto è responsabile altresì del mantenimento delle condizioni di sicurezza (D.lgs. 81/2008);
- i) per convenzione, l'atto che regola i modi, forme e rapporti tra l'Amministrazione ed il gestore;

Art. 4 – Tipologie degli impianti e/o spazi sportivi comunali

1. Gli impianti e gli spazi sportivi comunali, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tecniche, sono classificati in:

- a) impianti sportivi di rilievo comunale o sovracomunale, se rientranti nella definizione di cui al precedente art. 3 comma 1 lettera a);
- b) impianti sportivi scolastici, se impianti di proprietà del Comune afferenti ad istituzioni scolastiche e pertanto soggetti a particolari modalità di utilizzo;
- c) spazi sportivi di base, aventi una struttura limitata e rilevanza sociale correlata principalmente al contesto territoriale (campi da calcio e di calcetto, piste, relativi percorsi, ecc.)

2. La prima individuazione degli impianti e/o spazi sportivi secondo la classificazione di cui al precedente comma 1 è stabilita nell'Allegato A al presente regolamento e può essere rivista con provvedimento dell'Amministrazione.

Art. 5 – Criteri generali di utilizzo

1. Gli impianti e gli spazi sportivi sono strutture destinate all'uso pubblico ed alla pratica dello sport professionistico, dilettantistico, giovanile, scolastico, amatoriale e promozionale, per il tempo libero e per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale, lo sviluppo fisico e caratteriale dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Possono essere utilizzati inoltre per attività che non rientrano in quelle di cui sopra, previa autorizzazione preventiva da parte dell'Amministrazione comunale.

Titolo II – Affidamento degli impianti sportivi a terzi

Art. 6 – Forme di gestione degli impianti sportivi

1. Gli impianti e gli spazi sportivi del Comune di Santa Luce, ad esso afferenti anche come palestre scolastiche, possono essere gestiti nelle seguenti forme:

- a) direttamente dall'Amministrazione, in economia, quando gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentire la gestione ottimale con altre modalità;
- b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società o associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali che abbiano nel loro statuto lo svolgimento di un'attività sportiva che rientri tra quelle individuate all'articolo 3 del presente regolamento, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione di cui al successivo art. 8 o, qualora ne ricorrano i presupposti, direttamente, secondo quanto stabilito dal presente regolamento;
- c) mediante affidamento a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b) solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

Art. 7 - Affidamento in gestione di impianti sportivi scolastici e degli spazi sportivi di base

1. L'Amministrazione può affidare direttamente ai soggetti di cui all'art. 6 lettera b la gestione di impianti sportivi scolastici e degli spazi sportivi di base a società sportive o ad associazioni sportive dilettantistiche che abbiano sede oppure operino con incidenza significativa (per dimensionamento e diffusione della propria attività) nel territorio comunale, qualora ricorrano uno o più dei seguenti elementi:

- a) la massima fruibilità possibile dell'impianto in termini di uso pubblico sociale da parte dei cittadini residenti o afferenti all'area territoriale interessata, singoli o associati;
- b) la valorizzazione dell'attività sportiva nell'area territoriale di riferimento come leva per la coesione sociale;
- c) l'ottimizzazione gestionale di impianti con potenzialità limitate in ragione delle loro caratteristiche strutturali o della loro localizzazione;
- d) la valorizzazione degli impianti come poli attrattivi in senso ampio per la comunità locale dell'area territoriale di riferimento.

2. La rilevanza sociale dell'impianto è valutata dall'Amministrazione tenendo conto delle potenzialità attrattive della struttura per le attività sportive tipiche e per eventuali attività aggregative, culturali, socioeducative e sociali ulteriori.

3. L'atto con cui si formalizza l'affidamento in gestione in base al precedente comma 1 esplicita le motivazioni che inducono l'Amministrazione ad operare tale scelta nel rispetto dei fini individuati dalla medesima disposizione.

4. Gli impianti sportivi scolastici sono destinati in via prioritaria all'attività della scuola di appartenenza. Nelle fasce orarie libere sono utilizzabili per l'attività sportiva della collettività.

Art. 8 - Procedura di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali e sovra comunali a qualificati soggetti terzi mediante selezione

1. In conformità a quanto previsto dall'Art. 14 della Legge Regionale Toscana n.21 del 2015, l'Amministrazione indice una procedura selettiva quando debba procedere all'affidamento in gestione di impianti sportivi con elevata complessità strutturale e gestionale, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

2. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi suddetti è riservata, sulla base della procedura selettiva di evidenza pubblica di cui al successivo comma 3, alle Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, società sportive dilettantistiche, enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

3. La scelta dell'affidatario viene effettuata tramite procedura così regolata:

- la Giunta Comunale esprime, con propria deliberazione, la volontà di procedere all'affidamento in gestione degli impianti sportivi di rilevanza comunale ed individua gli elementi essenziali che dovranno regolare e disciplinare il rapporto concessorio.

- la deliberazione e l'Avviso Pubblico di manifestazione di interesse sono pubblicati sul sito Internet del Comune;

- raccolte le domande di partecipazione, con apposita lettera di invito i soggetti interessati saranno chiamati a presentare progetti gestionali che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione. Il progetto gestionale dovrà contenere la descrizione delle attività da svolgere negli impianti sportivi dei quali si richiede la gestione, il numero dei soggetti coinvolti nell'attività sportiva, con particolare riferimento alla popolazione giovanile o dei diversamente abili e degli anziani. Il richiedente dovrà garantire l'apertura dell'impianto a tutti i cittadini, nonché l'imparzialità nell'accesso di altre associazioni sportive.

4. La scelta del concessionario viene effettuata seguendo la procedura dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del Decreto Legislativo 163/2006 e tenendo comunque conto in ordine di priorità dei criteri stabiliti al successivo art. 9. All'aggiudicazione consegue la stipula di apposita convenzione di gestione, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 21/2015.

5. La durata massima dell'affidamento in gestione non può, in ogni caso, superare il termine di anni 10.

Art. 9 – Criteri di assegnazione

1. Negli affidamenti di cui all'art. 8 del presente regolamento si dovrà tenere conto comunque dei seguenti criteri:

- esperienza nella gestione di impianti similari per tipologia dimensioni ed impianti tecnici;
- radicamento nel territorio comunale;
- esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
- progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva;
- qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
- diffusione della pratica sportiva tra giovani, anziani e diversamente abili;
- miglioramento funzionale degli impianti, anche mediante investimenti specifici, ed ottimizzazione delle attività manutentive;
- potenzialità e compatibilità con le attività sportive esercitate nell'impianto con attività ulteriori, anche ricreative e sociali, realizzabili dall'affidatario presso l'impianto medesimo;
- affidabilità economica;
- assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'Ente;
- valutazione del progetto tecnico di gestione dell'impianto;
- valutazione della convenienza economica dell'offerta.

Art. 10 – Oneri a carico del concessionario

1. Il concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria.
2. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese di manutenzione straordinaria e ristrutturazione dell'impianto, quali rilevanti interventi sulla parte strutturale dello stesso, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi da parte del concessionario. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare all'Amministrazione comunale la necessità di interventi di natura straordinaria.
3. Il concessionario dovrà corrispondere al Comune, con modalità termini e condizioni stabiliti dall'Amministrazione, un canone concessorio che assorbe il corrispettivo per l'uso proprio dell'impianto affidato in gestione.
4. Al concessionario spetta:
 - a) l'introito delle tariffe, per l'utilizzo degli spazi sportivi all'interno degli impianti da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
 - b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi all'interno degli impianti per attività propria, secondo le modalità ed i vincoli indicati nell'atto di concessione;
 - d) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
 - e) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Art. 11 – Divieto di sub concessione

1. E' fatto divieto di sub concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa, salvo quanto previsto al comma successivo.
2. E' data facoltà al soggetto aggiudicatario di avvalersi di soggetti terzi per la gestione, per un periodo pari alla durata della convenzione, di alcuni spazi e/o servizi connessi all'attività sportiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, ecc., previa comunicazione all'Amministrazione Comunale.
3. Per l'eventuale utilizzo, anche temporaneo, per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto sportivo, occorre un espresso provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

Art. 12 – Norme generali sulla vigilanza

1. Il concessionario è tenuto, nel rispetto delle norme del presente regolamento:
 - a) alla corretta utilizzazione dell'impianto;
 - b) alla vigilanza e all'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.
2. Il Comune di Santa Luce ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi.
3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso e sul concessionario della gestione.

4. Il concessionario sarà responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso i terzi per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezze dei beni dati in uso. Egli è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura di tali eventuali danneggiamenti prodotti sull'impianto e sui fabbricati di pertinenza e polizza assicurativa R.C. per responsabilità verso terzi. Copia di tali contratti di polizze assicurative sottoscritte dovranno essere trasmesse all'Amministrazione comunale.

Art. 13 – Risoluzione e revoca delle concessioni

1. Nei casi in cui si riscontrino, nell'attività di vigilanza di cui all'art. 12, inadempienze da parte del soggetto concessionario, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, mancata effettuazione della manutenzione ordinaria, mancata effettuazione servizio di pulizia, mancato rispetto della custodia, mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti, l'Amministrazione Comunale effettuerà apposita contestazione con atto scritto. Si avrà risoluzione dell'atto concessorio qualora permangano le inadempienze già formalmente contestate.

2. Il Comune di Santa Luce dichiara altresì risolta la concessione degli impianti sportivi quando:

a) i pagamenti delle utenze e del canone concessorio sono effettuati con ritardi superiori ai 12 mesi ed in assenza di un piano di rientro dal debito assistito da idonea garanzia;

b) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;

d) i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell'esecuzione delle

prestazioni a loro carico.

3. Il Comune di Santa Luce, attraverso il Servizio competente, revoca le concessioni di gestione degli impianti sportivi, fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21 quinquies della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, nei seguenti casi:

a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;

b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;

c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

4. I concessionari ai quali è stato applicato un provvedimento di risoluzione o di revoca potranno essere esclusi dalla successiva gara per l'assegnazione di impianti.

Art. 14 – Responsabilità del Concessionario

1. Il presente regolamento viene adeguato alla normativa regionale in materia di DAE.

2. Il Concessionario, ai sensi di quanto previsto dalla normativa deve garantire, durante lo svolgimento dell'attività la presenza dei relativi tecnici o dirigenti, oltre il personale qualificato per l'utilizzazione del defibrillatore coordinato da un responsabile a cui l'amministrazione comunale potrà fare riferimento per eventuali contestazioni ed osservazioni..

3. Il personale qualificato per l'utilizzazione del defibrillatore deve essere sempre e costantemente presente.

4. Il Concessionario deve impegnarsi sotto la propria responsabilità a garantire la presenza costante del personale quale presupposto per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività sportiva.

5. Il concessionario, al momento della firma della convenzione deve comunicare i nominativi dei responsabili dell'uso degli impianti, anche ai fini della gestione della sicurezza, nonché i nominativi del personale responsabile dell'utilizzo del DAE nell'ambito

delle ore assegnate, ai sensi della legge regionale n.22/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Il Concessionario in caso di assenza o mal funzionamento del defibrillatore, vista l'impossibilità di garantire le condizioni di sicurezza nell'impianto, l'attività sportiva dovrà essere immediatamente sospesa fino al ripristino delle condizioni originarie di sicurezza. La responsabilità della mancata sospensione dell'attività sportiva sarà in capo esclusivamente al concessionario.

7. l'Amministrazione comunale, in caso di mancata segnalazione da parte del concessionario dell'eventuale assenza o malfunzionamento del dispositivo nonché in caso di accertata assenza del personale responsabile di cui al presente articolo, può procedere alla revoca degli spazi degli impianti.

Art. 15 - Contributi per la promozione dello sport

1. Il Comune sostiene l'attività di società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

2. Il Comune, compatibilmente con la propria situazione economico finanziaria di bilancio, può erogare, ai soggetti di cui al precedente capoverso, contributi annuali per la promozione e la diffusione dello sport.

3. Per la concessione dei contributi, si stabilisce che costituiscano elementi di valutazione delle richieste di contributo delle società sportive le seguenti prerogative:

a) attività svolta, in modo particolare quella didattica e giovanile, completa di tutta la documentazione possibile, finalizzata ad una illustrazione obiettiva della medesima anche con riferimento all'anno precedente;

b) radicamento nel territorio comunale;

c) esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;

d) progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;

e) qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;

f) diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili;

Art. 16 Entrata in vigore

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le previgenti disposizioni regolamentari in materia e nello specifico il "Regolamento per la gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 4 aprile 2007.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.



COMUNE DI SANTA LUCE PROVINCIA DI PISA

Regolamento per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali

ALLEGATO "A": Elenco e Classificazione impianti e spazi sportivi comunali

- 1) Impianti sportivi di rilievo comunale o sovracomunale.** (Art. 3 comma 1 lettera a del Regolamento)
 - Campo Sportivo Comunale delle "Colombaie" – Via San Bartolomeo snc

- 2) Impianti sportivi scolastici.**
 - Palestra annessa al fabbricato delle scuole secondarie – Complesso Scolastico, Piazza della Gioventù, Capoluogo

- 3) Spazi sportivi di base.**
 - Campo da calcetto – Via E. Berlinguer, Capoluogo
 - Spazio ludico-sportivo annesso ai giardini pubblici – Via del Commercio Sud, Pastina